



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n.372 TFT 29 del 18 GIUGNO 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

### **ERRATA CORRIGE**

Rilevati alcuni errori di materiale trascrizione, di seguito viene pubblicata la corretta estensione del procedimento 99/B, in prima stesura pubblicato nel C.U. 370 TFT 28 del 16/06/2020:

#### **Procedimento n. 99/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Sergio La Commare**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. RAFFAELE MARCHESE, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per l'A.S.D. Atletico Messina;

Sig. ALESSANDRO PAOLO TRIMARCHI, calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per l'A.S.D. Citta di Calatabiano;

Sig. DANIELE FILIPPO BRAZZANTE, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Città di Calatabiano;

L'A.S.D. ATLETICO MESSINA;

L'A.S.D. CITTA' DI CALATABIANO.

La Procura Federale con nota 10473/491 pfi 19-20/MD/CF del 14 febbraio 2020 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

Il Sig. MARCHESE RAFFAELE, calciatore tesserato con la società A.S.D. Atletico Messina, della violazione dell'art. 4 comma 2, del vigente C.G.S., per essersi reso responsabile di condotta violenta nei confronti del calciatore Trimarchi Alessandro Paolo avendolo colpito con due pugni al volto prima della disputa della gara Atletico Messina / Città di Calatabiano (prima categoria) disputata a Messina in data 14.04.2019;

Il sig. Trimarchi Alessandro Paolo, calciatore della società Città di Calatabiano, per la violazione dell'art. 22 comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato in audizione per ben due volte innanzi al Collaboratore della Procura Federale nonostante regolarmente convocato senza giustificare l'assenza;

Il sig. Daniele Filippo Brazzante, Presidente della società A.S.D. Città di Calatabiano, per la violazione dell'art. 22 comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato in audizione per ben due volte innanzi al collaboratore della Procura nonostante regolarmente convocato senza giustificare l'assenza;

La Società A.S.D. Atletico Messina a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art 6 co. 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Marchese Raffaele;

La società A.S.D Città di Calatabiano per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva

All'udienza dibattimentale del 16.06.2020, così rifissata l'udienza di discussione non tenutasi a seguito dell'emergenza Covid-19, nessuno è comparso per i deferiti.

Nei termini è però pervenuta nota a firma del Presidente dell'A.S.D. Città di Calatabiano e del calciatore Paolo Alessandro Trimarchi con cui chiedono il loro proscioglimento e, conseguentemente, quello della loro società essendo loro parte offesa del procedimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) Per il Sig. Marchese Raffaele, calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Messina, la sanzione di cinque gare di squalifica;
- b) Per il sig. Alessandro Paolo Trimarchi calciatore tesserato per la società l'A.S.D. Città di Calatabiano, la sanzione di due gare di squalifica;
- c) Per il sig. Daniele Filippo Brazzante, Presidente, all'epoca dei fatti, della società A.S.D. Città di Calatabiano, la sanzione di mese uno di inibizione;
- d) Per la Società A.S.D. Atletico Messina la sanzione di € 300,00 di ammenda;
- e) Per la Società A.S.D. Città di Calatabiano la sanzione di € 300,00 di ammenda.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

Si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione trova conferma nei numerosi indizi acquisiti i quali risultano univoci e concordanti.

In particolare non vi è dubbio che:

- a) il calciatore Marchese Raffaele il giorno della gara era presente all'interno dell'impianto sportivo dove stazionava in prossimità degli spogliatoi (cfr. dichiarazione resa dal sig. Stellario Lo Nostro, dirigente dell'A.S.D. Atletico Messina);
- b) Inoltre il sig. Trimarchi Alessandro Paolo nell'immediatezza dei fatti presentava una tumefazione al volto (riscontrata da uno dei Commissari di Campo designati per l'occasione) che gli causava un successivo malore, tant'è che lo stesso doveva essere accompagnato con ambulanza del 118 al Policlinico di Messina, tanto da non potere poi partecipare alla gara, e da dove veniva dimesso con la diagnosi "di trauma facciale – tumefazione zigomatica dx" e con una prognosi di giorni 4 s.c.;
- c) il sig. Brazzante Daniele Filippo, presidente della Soc. Calatabiano, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con un collaboratore della Procura Federale dichiarava che non era sua intenzione proseguire nelle azioni contro il giocatore Trimarchi (dichiarazione questa ribadita con la nota pervenuta a questo Tribunale a mezzo pec in data 15/6/2020) in quanto era intervenuto un chiarimento tra il suo giocatore (Trimarchi Alessandro Paolo) ed il Marchese Raffaele e che il padre di quest'ultimo gli aveva chiesto scusa per l'accaduto pregandolo di non presentare denunce. Quest'ultimo infine sebbene sia stato regolarmente convocato dalla Procura Federale per ben due volte non si presentava senza addurre alcun giustificato motivo e ciò in aperta violazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 22 del C.G.S. Vigente;
- d) anche il Trimarchi Alessandro Paolo benché regolarmente convocato per ben due volte dal rappresentante della Procura Federale non si presentava senza addurre alcuna giustificazione incorrendo anch'egli nella violazione di cui al comma 1 dell'art. 22 del C.G.S..

Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità diretta ed indiretta delle Società deferite.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Marchese Raffaele calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Atletico Messina squalifica per cinque gare;
- al sig. Brazzante Daniele Filippo, Presidente dell'A.S.D. Città di Calatabiano all'epoca dei fatti mesi uno di inibizione;
- al sig. Trimarchi Alessandro, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti per l'A.S.D. Città di Calatabiano, squalifica per due gare;
- all'A.S.D. Atletico Messina, ammenda di € 400,00;
- all'A.S.D. Città di Calatabiano ammenda di € 300,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Riunione del giorno 18 giugno 2020.**

**E' presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta**

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento n. 81/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Campisi Giacomo (Presidente Società A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali .

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9673/351 del 31/01/2020:

- il sig. Campisi Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc Regolamento del Settore Tecnico LND e dal punto 14) del C.U. n. 1 della LND ss 2018/2019, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Campisi Giacomo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Campisi Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio Sig. Campisi Giacomo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Campisi Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Oratorio S. Ciro & Giorgio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 82/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Falconeri Marco (Presidente Società S.S.D. Città di Scordia all'epoca dei fatti);  
società S.S.D. Città di Scordia

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9755/324 del 03/02/2020:

- il sig. Falconeri Marco, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Città di Scordia per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 N.O.I.F. e dell'art. 39 lett. Fc e Fd Regolamento Settore Tecnico in relazione al punto 14 lett C del C.U. n. 1 LND ss 2018/2019, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Scirè Nello di svolgere l'attività di allenatore della squadra Under 19 Juniores Regionali per tre gare della stagione sportiva 2018/2019 (29.10.18 – 5.11.18 – 12.11.18) nonostante lo stesso non fosse regolarmente tesserato, e per non aver tesserato alcun tecnico abilitato presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva
- la società S.S.D. Città di Scordia ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Falconeri Marco e dal sig. Scirè Nello.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non si sono presentate, ma è pervenuta nota difensiva in data 6.3.2020 riconducibile al sig. Falconeri Marco, con la quale si invoca la "decadenza" di qualsivoglia sanzione da comminarsi essendo la gestione della stagione sportiva 2018/2019, riferita alla società oggi deferita, affidata ad altra società denominata A.S.D. *Calcio Città di Scordia* in forza di una scrittura privata dell'1/08/18.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico della sig. Falconeri Marco, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Città di Scordia;

ammenda di € 600,00 a carico della società S.S.D. Città di Scordia.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati i documenti in atti, rileva che in occasione di tre gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla S.S.D. Città di Scordia (29.10.18 – 5.11.19 – 12.11.18) è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Scirè Nello, soggetto non regolarmente tesserato, e che durante la medesima stagione sportiva non è stato tesserato alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Relativamente alla tesi difensiva pervenuta in forma scritta, rileva che la stessa non appare di particolare rilevanza ai fini della decisione non essendo, tra l'altro, corredata della scrittura privata di cui si fa menzione.

Le superiori emergenze pertanto inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della S.S.D. Città di Scordia Sig. Falconeri Marco e il sig. Scirè Nello omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico della sig. Falconeri Marco, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Città di Scordia;

ammenda di € 300,00 a carico della società S.S.D. Città di Scordia.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 83/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Palmeri Antonino (Presidente Società A.S.D. Santangiolese all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Santangiolese

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 977/342 del 03/02/2020:

- il sig. Palmeri Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Santangiolese per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 N.O.I.F. non aver consentito o comunque non impedito al sig. Fasolo Alessandro di svolgere l'attività di allenatore della squadra Under 19 Juniores

Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019 nonostante lo stesso non fosse regolarmente tesserato.

- la società A.S.D. Santangiolese ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Palmeri Antonio e dal sig. Fasolo Alessandro.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico della sig. Palmeri Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Santangiolese;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Santangiolese.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Santangiolese non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Santangiolese Sig. Palmeri Antonino e il sig. Fasolo Alessandro omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico della sig. Palmeri Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Santangiolese;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Santangiolese.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 84/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Vendra Luigi (Presidente Società A.P.D. Sommatinese all'epoca dei fatti);

società A.P.D. Sommatinese

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9824/434 del 03/02/2020:

- Il sig. Vendra Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Sommatinese per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e

art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 450 del 20/06/2018 della LND - CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società A.P.D. Sommatinese ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Vendra Luigi.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non si sono presentate ma hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Vendra Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Sommatinese;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.P.D. Sommatinese.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminata la memoria difensiva pervenuta e i documenti prodotti, rileva che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.P.D. Sommatinese non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.P.D. Sommatinese Sig. Vendra Luigi omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Vendra Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Sommatinese;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.P.D. Sommatinese.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 86/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Catania Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Città di Gangi all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Città di Gangi

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 16 Allievi Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9792/362 del 03/02/2020:

- Il sig. Sig. Catania Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Gangi per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 16 Allievi Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Città di Gangi ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Catania Giuseppe

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Catania Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Gangi;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Città di Gangi.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 16 Allievi Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Città di Gangi non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Città di Gangi Sig. Catania Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Catania Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Gangi;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Città di Gangi.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 87/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Ursino Vittorio Emanuele Salvatore (Presidente Società A.S.D. San Pio X 1973 all'epoca dei fatti);

società A.S.D. San Pio X 1973  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Provinciale.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9674/369 del 31/01/2020:

- Il sig. Sig. Ursino Vittorio Emanuele Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. San Pio X 1973 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 450 LND del 20/06/2018 per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Provinciale durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. San Pio X 1973 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Ursino Vittorio Emanuele Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Ursino Vittorio Emanuele Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. San Pio X 1973;  
ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. San Pio X 1973.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Provinciale stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. San Pio X 1973 non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. San Pio X 1973 Sig. Ursino Vittorio Emanuele Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Ursino Vittorio Emanuele Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. San Pio X 1973;  
ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. San Pio X 1973.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 88/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:**

Sig. Piscione Sergio Gaetano (Presidente Società A.S.D. Kire all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Kire

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10050/317 del 07/02/2020:

- il sig. Piscione Sergio Gaetano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Kire per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 N.O.I.F. per aver consentito o comunque non impedito al sig. Laudani Alfio di svolgere l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019 nonostante lo stesso non fosse regolarmente tesserato.
- la società A.S.D. Kire ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Piscione Sergio Gaetano e dal sig. Laudani Alfio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico della sig. Piscione Sergio Gaetano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Kire;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Kire.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Kire non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Kire Sig. Piscione Sergio Gaetano e il sig. Laudani Alfio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico della sig. Piscione Sergio Gaetano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Kire;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Kire.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 89/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:**

Sig. Ferreri Roy (Presidente Società A.S.D. FC Megara Augusta all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. FC Megara Augusta  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10006/338 del 06/02/2020:

- Il sig. Ferreri Roy, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. FC Megara Augusta per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. FC Megara Augusta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Ferreri Roy.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Ferreri Roy, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. FC Megara Augusta;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. FC Megara Augusta.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. FC Megara Augusta non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. FC Megara Augusta Sig. Ferreri Roy omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Ferreri Roy, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. FC Megara Augusta;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. FC Megara Augusta.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 90/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

società A.S.D. Tirrenia Calcio

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9932/395 del 05/02/2020:

- la società A.S.D. Tirrenia calcio ai sensi dell'art. 6 comma 2 del vigente C.G.S. per responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal sig. Russo Emanuele, tecnico abilitato dal settore tecnico per la conduzione di altra squadra della medesima società, nonché ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 39 lett. F) Regolamento Settore Tecnico ed al C.U. n. 1 del 2.7.18 SGS per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 15 Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Tirrenia Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Tirrenia Calcio è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, il sig. Russo Emanuele tecnico abilitato alla conduzione di altra squadra della medesima società.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo e il sig. Russo Emanuele violato le norme di disciplina e regolamentari sopra menzionate.

Ne deriva altresì la responsabilità indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Tirrenia Calcio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 91/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gugliotta Antonino (Presidente Società A.S.D. New Modica Calcio all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. New Modica Calcio.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10146/363 del 10/02/2020:

- Il sig. Gugliotta Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Modica Calcio per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. New Modica Calcio ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Gugliotta Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Gugliotta Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Modica Calcio;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. New Modica Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. New Modica Calcio non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. New Modica Calcio Sig. Gugliotta Antonino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Gugliotta Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Modica Calcio;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. New Modica Calcio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 92/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Mancuso Calogero (Presidente Società A.S.D. Accademia Mazzarinense all'epoca dei fatti);  
 società A.S.D. Accademia Mazzarinense  
 Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10230/364 del 11/02/2020:

- Il sig. Mancuso Calogero, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Accademia Mazzarinense per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Accademia Mazzarinense ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Gugliotta Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Mancuso Calogero, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Accademia Mazzarinense;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Accademia Mazzarinense.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Accademia Mazzarinense non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Accademia Mazzarinense Sig. Mancuso Calogero omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Mancuso Calogero, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Accademia Mazzarinense;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Accademia Mazzarinense.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 93/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

## Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Campione Ciriello Salvatore Diego (Presidente Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Partinicaudace

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10111/382 del 10/02/2020:

- Il sig. Campione Ciriello Salvatore Diego, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Partinicaudace per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Partinicaudace ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Campione Ciriello Salvatore Diego.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Campione Ciriello Salvatore Diego, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Partinicaudace;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Partinicaudace.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Partinicaudace non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Partinicaudace Sig. Campione Ciriello Salvatore Diego omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Campione Ciriello Salvatore Diego, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Partinicaudace;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Partinicaudace.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 94/B****Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Paratore Bernardo Nicolò (Presidente Società A.C.D. Città di S. Agata all'epoca dei fatti);

società A.C.D. Città di S. Agata

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10117/383 del 10/02/2020:

- Il sig. Parator Bernardo Nicolò, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di S. Agata per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.C.D. Città di S. Agata ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Paratore Bernardo Nicolò.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Paratore Bernardo Nicolò, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di S. Agata;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.C.D. Città di S. Agata.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.C.D. Città di S. Agata non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.D. Città di S. Agata Sig. Paratore Bernardo Nicolò omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Paratore Bernardo Nicolò, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di S. Agata;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.C.D. Città di S. Agata.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 96/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Società U.S.D. Alia  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10350/366 del 13/02/2020:

- la società U.S.D. Alia ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig.ra Pusateri Michela (giudicata separatamente) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di U.S.D. Alia cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, all'art. 44 comma 1 Regolamento LND, al C.U. n. 60 del 30.08.18, e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra di Seconda categoria durante la stagione sportiva 2018/2019.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 600,00 a carico della società U.S.D. Alia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in U.S.D. Alia occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputate dalla U.S.D. Alia non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della U.S.D. Alia Sig.ra Pusateri Michela ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società U.S.D. Alia.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 97/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra Monti Elena (Presidente Società A.C.S.D. Colomba Bianca all'epoca dei fatti);  
 società A.C.S.D. Colomba Bianca  
 Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10374/385 del 13/02/2020:

- La sig.ra Monti Elena, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.S.D. Colomba Bianca per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, all'art. 44 comma 1 Regolamento LND, al C.U. n. 450 del 20.06.2018, e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.C.S.D. Colomba Bianca ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig.ra Monti Elena.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico della sig.ra Monti Elena, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.S.D. Colomba Bianca;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.C.S.D. Colomba Bianca.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in A.C.S.D. Colomba Bianca occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.C.S.D. Colomba Bianca non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.S.D. Colomba Bianca Sig.ra Monti Elena omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico della sig.ra Monti Elena, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.S.D. Colomba Bianca;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.C.S.D. Colomba Bianca.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 98/B****Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Di Gangi Mario (Presidente Società F.C.D. Città di Castellana all'epoca dei fatti);  
società F.C.D. Città di Castellana

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10385/435 del 13/02/2020:

- Il sig. Di Gangi Mario, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Città di Castellana per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società F.C.D. Città di Castellana ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Di Gangi Mario.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Di Gangi Mario, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Città di Castellana;

ammenda di € 400,00 a carico della società F.C.D. Città di Castellana.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla F.C.D. Città di Castellana non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della F.C.D. Città di Castellana Sig. Di Gangi Mario omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Di Gangi Mario, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Città di Castellana;

ammenda di € 200,00 a carico della società F.C.D. Città di Castellana.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Il Presidente

Dott. Gianfranco Vallelunga

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 100/B****Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Lo Greco Ivan (Presidente Società A.S.D. Sporting Eubea all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Sporting Eubea

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10558/391 del 17/02/2020:

- Il sig. Lo Greco Ivan, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sporting Eubea per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Sporting Eubea ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Lo Greco Ivan.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Lo Greco Ivan, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sporting Eubea;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Sporting Eubea.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Sporting Eubea non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Sporting Eubea Sig. Lo Greco Ivan omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Lo Greco Ivan, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sporting Eubea;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Sporting Eubea.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 101/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giunta Vito (Presidente Società S.S.D. Catenanuovese all'epoca dei fatti);  
società S.S.D. Catenanuovese  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10506/446 del 17/02/2020:

- Il sig. Giunta Vito, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Catenanuovese per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società S.S.D. Catenanuovese ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Giunta Vito.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giunta Vito, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Catenanuovese;  
ammenda di € 400,00 a carico della società S.S.D. Catenanuovese.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla S.S.D. Catenanuovese non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della S.S.D. Catenanuovese Sig. Giunta Vito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Giunta Vito, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Catenanuovese;  
ammenda di € 200,00 a carico della società S.S.D. Catenanuovese.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in

osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 543/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Nike Club (oggi A.S.D. Nike Torino Club);  
sig. Sturiale Agatino (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Nike Club oggi A.S.D. Nike Torino Club);

sigg. Chillemi Agatino, Di Maria Loris, Fumari Emanuele, Gullotta Salvatore, Isgrò Gabriele, Melita Domenico, Priolo Luca, Puglia Salvatore, Puglisi Alessandro, Puglisi Giuseppe e Zullo Alessio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art. 4 co. 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, co. 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, co. 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 17/01/2020 proc. 8953/571 pfi/18-19 MDL/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Nike Club (oggi A.S.D. Nike Torino Club);

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Sturiale Agatino;  
squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Chillemi Agatino, Di Maria Loris, Fumari Emanuele, Gullotta Salvatore, Isgrò Gabriele, Melita Domenico, Priolo Luca, Puglia Salvatore, Puglisi Alessandro, Puglisi Giuseppe e Zullo Alessio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Nike Club (oggi A.S.D. Nike Torino Club);

l'inibizione di due a carico del Presidente deferito sig. Sturiale Agatino;  
 ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg Chillemi Agatino, Di Maria Loris, Fumari Emanuele, Gullotta Salvatore, Isgrò Gabriele, Melita Domenico, Priolo Luca, Puglia Salvatore, Puglisi Alessandro, Puglisi Giuseppe e Zullo Alessio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore  
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 544/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

#### DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Real Club Maletto;

sig. Puglisi Gabriele (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Club Maletto);  
 sigg. Bianchi Giuseppe, Nicolosi Matteo, Nicolosi Salvatore Letterio, Marsiglione Matteo, Puglisi Gabriele, Luca Stefano Andrea, Marullo Andrea, Paterniti Gabriele, Piazza Mattia, Schilirò Andrea, Sciacca Biagio e Santoro Salvatore, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Terza Categoria sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art. 4 co. 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, co. 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, co. 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 17/01/2020 proc. 8953/571 pfi/18-19 MDL/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Real Club Maletto;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Puglisi Gabriele;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bianchi Giuseppe, Nicolosi Matteo, Nicolosi Salvatore Letterio, Marsiglione Matteo, Puglisi Gabriele, Luca Stefano Andrea, Marullo Andrea, Paterniti Gabriele, Piazza Mattia, Schilirò Andrea, Sciacca Biagio e Santoro Salvatore.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2016/2017 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario*

*dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Real Club Maletto;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Puglisi Gabriele;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Bianchi Giuseppe, Nicolosi Matteo, Nicolosi Salvatore Letterio, Marsiglione Matteo, Puglisi Gabriele, Luca Stefano Andrea, Marullo Andrea, Paterniti Gabriele, Piazza Mattia, Schilirò Andrea, Sciacca Biagio e Santoro Salvatore.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 giugno 2020**

---

**IL SEGRETARIO**

Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**

Santino LO PRESTI